



**Organi di Giustizia**

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE**

**Avv. Lucia Ambrosino**

**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514

Fax. 06.32488.451

Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

Proc. n. 25/13

Dec. n. 43/13

Il giorno 18 settembre 2013, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

## **IL GIUDICE UNICO FEDERALE**

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

sul ricorso presentato dal Team MOTTINI CORSE ASD (tessera n. T084/2013), con sede in Chiuduno (Bg), alla via Manzoni n. 12, in persona del Team Manager, signor Claudio Mottini (tessera n. 16/650963/V), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Noschese, con studio in Brescia alla via L. Cadorna n. 7, ove elettivamente domicilia, avverso il provvedimento con il quale è stata decretata la esclusione del proprio pilota Nicola J. MORRENTINO (Lic. N. H01793, numero di gara 53) dalla classifica della manifestazione di Campionato Italiano Velocità 5° - 6° round tenutasi a Misano Adriatico il 16 giugno 2013, con il quale il medesimo

ricorrente si doleva della sanzione comminata al predetto pilota. In particolare, il Team Mottini Corse Asd asseriva che il C.d.G. preposto al controllo degli pneumatici al termine della seconda gara della categoria “Superstock 600” del suddetto Campionato, aveva erroneamente escluso dalla classifica il pilota Nicola J. Morrentino, arrivato primo, sostenendo che la mancata punzonatura degli pneumatici del motociclo da esso condotto dovesse essere un esclusivo onere del Commissario Tecnico e che, di conseguenza, il pilota medesimo, aveva gareggiato con pneumatici privi della suddetta punzonatura in maniera del tutto inconsapevole. Il ricorrente stesso, sosteneva, altresì, che, pertanto, alcuna irregolarità tecnica fosse stata perpetrata dal pilota MORRENTINO, poiché, una tale irregolarità avrebbe potuto verificarsi solo in caso di “uso di pneumatici diversi da quelli del distributore ufficiale” o di “impiego di pneumatici superiore al numero di dieci”, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Stock 600. Sulla scorta di tali considerazioni e alla luce del fatto che gli stickers degli pneumatici del pilota del TEAM erano stati “regolarmente” consegnati “a fine gara”, concludeva per la illegittimità della esclusione dalla classifica del pilota stesso, chiedendone l’annullamento ed indicando, al più, quale sanzione più equa da irrogare, quella della ammenda di euro 400,00, per aver gareggiato con pneumatici non punzonati.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

### **OSSERVA**

I. Prima di entrare nel merito del ricorso in oggetto, deve essere rilevata la carenza di *legitimatio ad causam* del signor Nicola J. MORRENTINO, pilota facente parte del TEAM MOTTINI CORSE ASD, odierno ricorrente, poiché, nonostante il difensore richiami il mandato lui conferito in calce al ricorso pervenuto alla F.M.I., lo stesso, non risulta sottoscritto dal predetto pilota, né, tantomeno, è dato rinvenire *aliunde* il rilascio della procura da parte di questi al difensore costituito per il TEAM MOTTINI. Così come non si rinviene negli atti sottoposti a questo Giudice, alcuna volontà da parte del pilota Nicola J. MORRENTINO di voler impugnare il

provvedimento di esclusione, oggetto del presente ricorso, atteso che, come è noto, per esperire tale procedimento, non è necessaria la rappresentanza tecnica in giudizio. Ciò detto, l'unico soggetto da considerarsi quale "ricorrente" in questa sede è il solo TEAM MOTTINI CORSE ASD, in persona del proprio Team Manager, signor Claudio Mottini.

II. Fatta questa necessaria premessa, va osservato che il ricorso, nei termini prospettati dal ricorrente, non è meritevole di accoglimento e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, la interpretazione offerta dal ricorrente medesimo in ordine ai Regolamenti Stock 600 e annesso Velocità 2013 (che, è bene evidenziarlo, supplisce al primo in caso per ciò che non è ivi previsto), non è condivisibile, per i motivi che appresso si illustreranno.

Tale interpretazione, a tratti polemica e verbosa, principia da un equivoco di fondo: il ricorrente, infatti, sostiene, da un lato, che il proprio pilota, nella summenzionata gara, non ha commesso alcuna "irregolarità tecnica" perché la punzonatura degli pneumatici è un onere a carico del C.T. a tanto preposto, e, dall'altro, sostiene – addirittura tramite dichiarazioni di terzi rese ai sensi del d.p.r. 445/00 – che il pilota medesimo ha consegnato "*a fine gara*" gli stickers corrispondenti agli pneumatici nemmeno punzonati (mentre il regolamento prevede che gli stickers da consegnare riguardano esclusivamente quelli corrispondenti agli pneumatici che ne erano privi all'ingresso in pista e, quindi, punzonati). Di conseguenza, il ricorrente asserisce che il proprio pilota MORRENTINO non sarebbe incorso in alcuna irregolarità tecnica avendo consegnato gli stickers predetti. Ebbene, come già anticipato, tale tesi non può essere presa in considerazione.

Prima di ogni altra valutazione, infatti, deve essere rilevato che il pilota MORRENTINO, in occasione della manifestazione di Campionato Italiano Velocità 5° - 6° round tenutasi a Misano Adriatico il 16 giugno 2013, ha gareggiato con pneumatici privi di stickers e di punzonatura. Non solo. Il pilota medesimo, per sua stessa ammissione, afferma di aver consegnato al C.T. gli stickers degli pneumatici non

punzonati della sua moto n. 53, alla fine della gara, a seguito del loro recupero da parte del proprio entourage nei box corse. Ebbene, questa è la irregolarità tecnica in cui è incorso il pilota MORRENTINO, cioè aver consegnato gli stickers (nemmeno rispondenti a pneumatici mai “punzonati”) alla fine della gara e non alla fine del turno, come espressamente prevede l’art. 6.4. del Regolamento Stock 600. La differenza terminologica tra “fine turno” e “fine gara” è sostanziale. Con la prima accezione, è ovvio, si intende il momento in cui vengono a terminare le prove ufficiali e non certamente la fine della gara. Va da sé che gli stickers corrispondenti agli pneumatici punzonati devono essere consegnati, al massimo, alla fine del *warm up* e non oltre, poiché, dopo tale momento, i piloti potranno le ruote della propria moto nuovamente sulla pista solo per gareggiare. E non vi potrebbe essere interpretazione differente della parola “turno”, atteso che nelle migliaia di norme che regolano lo sport del motociclismo, nazionale ed internazionale, la stessa è seguita dalla specificazione “ di prove libere” o “ufficiali”. Se tanto non è avvenuto nel Regolamento Stock 600 è proprio perché gli stickers, al pari di altri regolamenti di specialità, possono essere consegnati fino al termine del *warm up*, quale “turno di prove” complessivamente inteso.

Ciò posto, questo Giudice ritiene che il pilota Nicola Nicola J. MORRENTINO, concorrente del Team MOTTINI CORSE ASD, sia stato giustamente escluso dalla gara menzionata, ai sensi dell’art. 6.5 del Regolamento Stock 600 che testualmente recita “(...) *Un’infrazione accertata durante la gara è considerata irregolarità tecnica*”, oltre che dell’art. 9.1 del Regolamento Velocità che prevede, altresì, che: “*Se l’irregolarità verrà accertata dopo la fine della gara, il pilota sarà escluso dalla classifica*”.

III. Un’ultima precisazione va fatta in ordine alla assunto comportamento del C.T. che avrebbe indotto il pilota Morrentino a gareggiare con gli pneumatici non punzonati. Nel caso che occupa, anche tale interpretazione non è condivisibile, e ciò perché se è pur vero che il controllo degli pneumatici deve avvenire prima dell’ingresso in pista, non è accettabile che un pilota apparentemente dotato ed esperto come il

MORRENTINO, per quanto concentrato per il momento agonistico che lo vedeva coinvolto, “dimentichi” gli stickers nel box corse, non solleciti la punzonatura dei propri pneumatici e si avveda di dover consegnare i primi al C.T. solo alla fine della gara, nonostante il regolamento, come detto, preveda tutt’altro.

**P.Q.M.**

**RIGETTA** il ricorso presentato dal **TEAM MOTTINI CORSE ASD**, in persona del Team Manager, signor **Claudio MOTTINI**.

**DISPONE** ai sensi dell’art. 117, comma 1, R.d.G., che la **tassa federale versata sia incamerata dalla F.M.I.**

IL GIUDICE UNICO FEDERALE  
(Avv. Lucia Ambrosino)



Il presente provvedimento sia comunicato a :

- Team Mottini Corse ASD  
in persona del Team Manager, signor Claudio Mottini;
- Avv. Francesco Noschese;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara FMI;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi FMI;
- C.S.N.;
- Ufficio Velocità;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione FMI;
- Co. Re.;
- Ufficio Stampa FMI.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.